



ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

RNIC81000C Codice Fiscale: **91069910403** Codice Univoco Ufficio **UF1W8G**

Tel. 0541-343960 Fax 0541-347531 e-mail: [rnice81000c@istruzione.it](mailto:rnice81000c@istruzione.it) pec: [rnice81000c@pec.istruzione.it](mailto:rnice81000c@pec.istruzione.it)

Sito web: <http://icbellaria.edu.it>



Prot. n. vedi segnatrice

Bellaria Igea Marina lì, v. segnatrice

Circolare n. 134

I.C. BELLARIA  
Prot. 0011983 del 29/11/2021  
(Uscita)

A tutto il personale  
Sito web

**Oggetto: Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico**

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è vigente dal giorno 27 novembre 2021 il DL n. 172/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui all'art. 2 l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Si evidenzia in particolare che **il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale** mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie; è poi tenuto ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 consistente nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, mentre restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

In allegato il decreto in oggetto. Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Filomena Ieva

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)